

Ricorrente: Menegaldo Ivan (Avv. ti Dufour e Da Lozzo)

REP. 3567/17

Resistente: Riva Longa società agricola di Mariotto Omar & C. s.s. (Da Rios)

Ordinanza

Il Giudice Designato Istruttore, dott. Antonello Fabbro,

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 6/7/2017;

osserva:

- il ricorrente, in possesso di un titolo esecutivo giudiziale (sentenza) nei confronti della Impresa Edile F.lli Ma s.n.c. di Ma & C., nonché dei suoi soci illimitatamente responsabili, signori Ma e Ma, dopo avere inutilmente tentato di soddisfarsi sui beni dei debitori, ha chiesto alla società agricola R s.s. (di cui sono unici soci Ma), ai sensi dell'art. 2270 comma 2 c.c., la liquidazione in proprio favore delle quote di partecipazione dei due signori Mariotto;

- il ricorrente deduce che, essendo i signori Ma gli unici soci della società R, sussiste il pericolo che gli stessi cedano a terzi i beni della società o compiano comunque operazioni atte a occultare o a ridurre il patrimonio della società;

- nelle more chiede quindi di essere autorizzato a procedere con sequestro conservativo sui beni della società agricola R;

- si è costituita la società agricola R eccependo, tra l'altro l'impossibilità di sottoporre a sequestro beni di una società che è terza estranea rispetto ai creditori dei suoi soci;

- tale eccezione è risolutiva e va accolta, posto che l'art. 2905 c.c. consente al creditore di chiedere – ed ottenere – il sequestro dei beni del proprio debitore, ma non nei confronti di un terzo, qual è la società R;

- basti in proposito rilevare che:

A) l'art. 2905 comma 2 c.c. prevede il sequestro nei confronti del terzo soltanto nel caso in cui il terzo si sia reso acquirente del bene del debitore e sia convenuto in revocatoria, e

B) l'art. 2270 c.c. prevede, quale unica e sufficiente tutela concessa al creditore particolare del socio della società semplice il compimento di atti conservativi sulla quota spettante al socio nella liquidazione (ad es. è legittimo ed efficace il pignoramento cui il creditore particolare del socio di società di persone sottoponga la quota di liquidazione che spetterà al socio medesimo al momento dello scioglimento del rapporto - v. T. Monza 8/5/2000);

- l'aggressione diretta al patrimonio della società di cui il debitore è socio invece non è contemplata.

Conseguentemente la domanda non può essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

rigetta il ricorso,

visto l'art. 669 septies cpc,

condanna Me a rifondere alla società agricola R di
Ma s.s. le spese del procedimento, che liquida in €. 2.425,00 oltre a spese generali, cp ed iva come per legge.

Treviso, 19/7/2017

il Giudice

dott. Antonello Fabbro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
TREVISO 21/7/17

CANCELLIERE (L. 1)
Cecilia BAPOLINI

Fatto avviso telematico
21/7/17

IL CANCELLIERE L.
Cecilia BAPOLINI

ref. 3567/17